

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PICCOLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI DI ORIGINE LOCALE

Questa proposta di legge di iniziativa parlamentare è finalizzata a valorizzare e promuovere le **piccole produzioni agroalimentari di origine locale**.

Il testo è frutto di un **ampio e condiviso lavoro**, con il contributo di tutti i Gruppi della **Commissione Agricoltura** della Camera e del Senato, compresi gli **emendamenti del Gruppo PD** accolti nella loro interezza.

Il nostro **agroalimentare** è soprattutto caratterizzato dall'attività, di grande qualità, di tanti **piccoli produttori locali**, agricoli ma anche ittici. Una varietà e una ricchezza di **produzioni alimentari tipiche** che ci porta a parlare, per quanto riguarda la nostra agricoltura, non di una sola, ma piuttosto di **molte agricolture italiane**, che ne fanno la sua straordinarietà. Una **realtà**, questa, sempre più **apprezzata e ricercata dai consumatori**, in costante crescita proprio perché si lega strettamente ai **territori** in cui avviene questa produzione. Questo stretto legame è ribadito in più punti della legge. Viene data, quindi, a quei tanti piccoli produttori e allevatori la possibilità di **gestire e confezionare le loro produzioni**, autorizzando altresì **deroghe e semplificazioni** sul piano amministrativo, in accordo con le istituzioni locali e le aziende sanitarie.

“Il PD ha sempre sostenuto e proposto tutti gli strumenti utili a dar valore al nostro comparto agroalimentare. Per questo oggi vota **a favore di questo provvedimento** ma – ha ribadito **Antonella Incerti**, capogruppo (PD) in Commissione Agricoltura della Camera – con due sollecitazioni: la necessità di una produzione legislativa con **testi normativi sempre più organici e coerenti** e il richiamo all'urgenza di **maggiori investimenti**, affinché una bella legge sia anche poi in grado di dare un contributo risolutivo alla nostra agricoltura”.

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari della proposta di legge: “Norme per la valorizzazione delle piccole produzioni agroalimentari di origine locale” (approvata dal Senato) ([AC 2115](#)) e ai relativi [dossier](#) dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

FINALITÀ E PRINCIPI

La presente legge è volta a **valorizzare e promuovere la produzione, trasformazione e vendita**, da parte degli **imprenditori agricoli e ittici**, di limitati quantitativi di **prodotti alimentari primari e trasformati**, di origine animale o vegetale, ottenuti a partire da produzioni aziendali, riconoscibili da una specifica indicazione in etichetta.

Le **finalità** del provvedimento devono essere perseguite nel rispetto dei seguenti principi:

- a) principio della salubrità;
- b) principio della localizzazione;
- c) principio della limitatezza;
- d) principio della specificità.

È fatta salva la facoltà per gli imprenditori agricoli di svolgere la vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del [decreto legislativo n. 228 del 2001](#).

Ai fini della presente legge con la dizione “**PPL – piccole produzioni locali**”, si definiscono i **prodotti agricoli di origine animale o vegetale** (primari od ottenuti dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda) **destinati all'alimentazione umana**, ottenuti presso un'azienda agricola o ittica, diretti, in limitate quantità, al **consumo immediato** e alla **vendita diretta** al consumatore finale, **nell'ambito della provincia** in cui si trova la sede di produzione o in quelle contigue.

Si specifica che – ad eccezione delle deroghe previste dal [regolamento \(CE\) n. 853/2004](#)¹ – per la fornitura diretta di piccoli quantitativi di alcune tipologie di carni, i relativi prodotti provenienti dall'azienda agricola devono derivare da **animali regolarmente macellati** in un macello riconosciuto che abbia la propria sede nell'ambito della provincia in cui si trova la sede di produzione o in quelle contigue.

Il regolamento (CE) n. 853/2004 che dispone in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, esclude dall'ambito di applicazione del citato regolamento le seguenti fattispecie:

d) la fornitura diretta di piccoli quantitativi di carni provenienti da pollame e lagomorfi **macellati nell'azienda agricola** dal produttore al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che forniscono direttamente al consumatore finale siffatte carni come carni fresche;

e) i **cacciatori** che forniscono piccoli quantitativi di selvaggina selvatica o di carne di selvaggina selvatica direttamente al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono il consumatore finale.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Questo provvedimento si applica agli **imprenditori agricoli, apistici e ittici**, in quanto titolari di un'azienda agricola o ittica, qualora lavorino o vendano prodotti primari od ottenuti

¹ Dall'articolo 1, paragrafo 3, lettere d) ed e), del regolamento (CE) n. 853/2004.

dalla trasformazione di materie prime derivanti da coltivazione o allevamento svolti esclusivamente sui terreni di pertinenza dell'azienda stessa.

Sono ricomprese nell'ambito applicativo del provvedimento le **aziende agricole o ittiche** che svolgono attività identiche a quelle sopra descritte, nonché gli **istituti tecnici e professionali a indirizzo agrario e alberghiero ristorativo** che, nello svolgimento della propria attività didattica, producono o trasformano piccole quantità di prodotti primari e trasformati.

Si prevede inoltre che gli **imprenditori agricoli** che esercitano **attività agrituristica**² possono **avvalersi dei prodotti PPL**, anche di altre aziende agricole che abbiano la propria sede nell'ambito della stessa provincia o in quelle contigue; qualora invece producano un prodotto PPL devono attenersi alle disposizioni della presente legge.

La **produzione primaria** è svolta **in terreni di pertinenza aziendale** sulle superfici condotte in proprietà, affitto o altro titolo riscontrabile, **compresi i prodotti dell'apicoltura** (il miele, la cera d'api, la pappa reale o gelatina reale, il polline, il propoli, il veleno d'api, le api e le api regine, l'idromele e l'aceto di miele³), di esclusiva produzione aziendale. L'attività apistica non è correlata necessariamente alla gestione del terreno.

È fatta salva la facoltà per gli imprenditori agricoli di vendere direttamente anche i prodotti PPL ai sensi del sopra richiamato art. 4 del d.lgs. n. 228 del 2001.

ETICHETTATURA

I prodotti PPL sono venduti nel rispetto delle vigenti **disposizioni europee e nazionali**⁴, **concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari**. Tali prodotti possono **indicare in etichetta** in maniera chiara e leggibile, affinché sia comprensibile al consumatore, la **dicitura "PPL – piccole produzioni locali"** seguita dal comune o dalla provincia di produzione e dal numero di registrazione dell'attività, rilasciato dall'autorità sanitaria locale a seguito di sopralluogo preventivo svolto in azienda.

Continuano ad applicarsi alcune **norme specifiche in materia di indicazione obbligatoria**, in particolare di quelle inerenti:

- ✓ l'indicazione obbligatoria della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o di confezionamento di cui al d.lgs. 145/2017;
- ✓ l'etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari DOP, IGP e STG di cui al Regolamento (UE) n. 1151/2012;
- ✓ i vini e i prodotti vitivinicoli di cui al Regolamento (UE) n. 1308/2013;
- ✓ i prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al Regolamento (UE) n. 251/2014;
- ✓ i prodotti biologici di cui al Regolamento (UE) 2018/848;

² Fatte salve le disposizioni regionali e delle Province autonome in materia di agriturismo.

³ Previsti dall'articolo 2, comma 2, della [L. n. 313 del 2004](#).

⁴ V. regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, e il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 231.

✓ le bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008.

Al fine di garantire il rispetto dei requisiti cogenti in termini di **rintracciabilità delle produzioni** ai sensi del regolamento (CE) n. 178/2002, gli operatori provvedono alla **conservazione della documentazione** necessaria e al mantenimento di idonee registrazioni dalla fase di produzione a quella di commercializzazione.

LOGO PPL

È istituito con decreto ministeriale⁵ il logo “**PPL – piccole produzioni locali**”. Con il decreto, sono stabilite le **condizioni** e le **modalità di attribuzione** del logo, nonché gli **adempimenti relativi alla tracciabilità** e alle modalità con cui fornire una **corretta informazione al consumatore**. Si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il logo è **esposto** nei luoghi di vendita diretta, nei mercati, negli esercizi commerciali o di ristorazione ovvero negli spazi espositivi appositamente dedicati o è comunque posto in evidenza all'interno dei locali, anche degli esercizi della grande distribuzione, ed è pubblicato nelle piattaforme **informatiche** di acquisto o distribuzione che forniscono i tali prodotti.

CONSUMO IMMEDIATO E VENDITA DIRETTA

Sono descritte le modalità ed i diversi **luoghi** nell'ambito della provincia in cui ha sede l'azienda o in quelle contigue, all'interno dello stesso territorio regionale, **nei quali può** avvenire il **consumo immediato** e la **vendita diretta** dei prodotti PPL. I **comuni** possono riservare agli imprenditori agricoli o ittici esercenti la vendita diretta dei prodotti PPL **spazi adeguati** nell'area destinata al mercato, qualora disponibili, nel caso di apertura di mercati alimentari locali di vendita diretta in aree pubbliche ai sensi del [decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 novembre 2007](#). Anche gli **esercizi commerciali** possono dedicare ai prodotti PPL **appositi spazi di vendita**.

REQUISITI GENERALI APPLICABILI AI LOCALI E ALLE ATTREZZATURE

Al fine di garantire la **sicurezza del prodotto finito**, l'imprenditore è tenuto al rispetto della normativa generale **in materia di igiene degli alimenti** e delle disposizioni della presente legge. Gli imprenditori agricoli o ittici che intendono produrre e commercializzare i prodotti PPL devono rispettare i requisiti previsti dal [regolamento \(CE\) n. 852/2004](#) e i **locali** già registrati, ai sensi del predetto regolamento, “sono ritenuti conformi anche ai requisiti igienici previsti dalla presente proposta di legge”.

⁵ Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali da adottarsi (entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente proposta di legge) di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI REQUISITI STRUTTURALI DEI LOCALI

È stabilito che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge⁶, possono stabilire, **al fine di semplificare** la normativa in materia, i **requisiti strutturali dei locali** destinati alle attività di lavorazione, produzione e vendita dei prodotti PPL, anche allo scopo di preservare le caratteristiche e le **tradizioni territoriali** degli stessi.

SEZIONE INTERNET PER LE PICCOLE PRODUZIONI LOCALI

Si istituisce, all'interno del **sito internet** del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un'apposita **sezione** per la raccolta di tutte le **informazioni utili** ai fini della valorizzazione dei **prodotti PPL**. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano forniscono, nell'ambito delle loro competenze e per i prodotti dei rispettivi territori, tutte le informazioni utili ai fini dell'aggiornamento della sezione internet. È specificato che, all'attuazione di tali disposizioni, si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

CORSI DI FORMAZIONE

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possano istituire **corsi di formazione** per il **personale addetto** alla lavorazione, alla preparazione, alla trasformazione, al confezionamento, al trasporto e alla vendita dei prodotti PPL. I corsi, ove istituiti, devono essere frequentati **entro quindici mesi dalla registrazione** dell'attività e in ogni caso prima dell'avvio delle lavorazioni, a meno che l'operatore interessato, o il personale che lo coadiuva, non abbia ricevuto un **addestramento o una formazione in materia di igiene alimentare** giudicati **adeguati** da parte dell'autorità competente rispetto alla tipologia di prodotti PPL di interesse. I corsi hanno lo scopo di far acquisire nozioni relativamente alle **corrette prassi operative** e **buone prassi di igiene** nella lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti PPL.

ATTIVITÀ DI CONTROLLO

Si stabilisce, in particolare, che, fermo restando quanto disposto dal [d.lgs. 231/2017](#), con riferimento alle **competenze del Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari** del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (**ICQRF**), per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni **in materia di etichettatura** degli alimenti, le **Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano** e gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze **esercitano i controlli** per l'accertamento delle infrazioni delle disposizioni della proposta di legge in esame, tramite i servizi veterinari e i servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione delle **aziende sanitarie locali competenti per territorio**.

⁶ Nel rispetto dei regolamenti (CE) n. 852/2004 in materia di igiene dei prodotti alimentari e n. 853/2004 in materia di igiene per gli alimenti di origine animale.

DISPOSIZIONI APPLICATIVE

Sarà un **regolamento** del Governo⁷ ha fissare i **criteri e le linee guida** sulla base dei quali le **Regioni e le Province autonome** di Trento e di Bolzano, nell'ambito della propria autonomia, **individuano** per i propri territori:

- 1) il “**paniere PPL**”, ossia l'**elenco delle tipologie dei prodotti agricoli e ittici**, anche trasformati, con l'indicazione dei relativi limiti quantitativi che rientrano nella disciplina dei prodotti PPL⁸;
- 2) le modalità per l'ammissione alle **procedure semplificate** per i prodotti PPL;
- 3) le **misure e i controlli igienico-sanitari** da effettuare sui prodotti PPL;
- 4) le modalità di **utilizzo dell'etichettatura PPL e del logo PPL**, nonché i relativi controlli.

Nel provvedimento si fanno salve le **disposizioni in materia** di prodotti PPL compatibili con il predetto regolamento eventualmente **già emanate dalle Regioni e dalle Province autonome**, prevedendo che esse adottino le iniziative di propria competenza per assicurare la valorizzazione e la promozione dei prodotti PPL. È inoltre prevista la facoltà delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, nel cui territorio siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, di **istituire l'etichettatura PPL ed il logo PPL in forma bilingue**. Sono salve le disposizioni vigenti per la produzione **dei prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta e specialità tradizionale garantita** di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012, **dei vini e dei prodotti vitivinicoli** di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013, **dei prodotti vitivinicoli aromatizzati** di cui al regolamento (UE) n. 251/2014, dei prodotti biologici di cui al regolamento (UE) 848/2018 e **delle bevande spiritose** di cui al regolamento (CE) n. 110/2008, e **in materia di commercializzazione**, di cui al regolamento di esecuzione (UE) n. 534/2011 e **ogni altra disposizione speciale**, a livello nazionale ed europeo, **in materia agroalimentare**. Si prevede, infine, che ai prodotti PPL offerti in vendita diretta **si applicano le vigenti disposizioni di carattere fiscale**.

SANZIONI

È prevista l'irrogazione di una **sanzione amministrativa pecuniaria** (da 1.600 a 9.500 euro) nei casi in cui – salvo che il fatto costituisca reato – un operatore immetta sul mercato prodotti agricoli o alimentari **qualificandoli come prodotti PPL, in violazione delle disposizioni** di legge, o utilizzi **l'etichettatura o il logo, in assenza dei requisiti** prescritti. In caso di uso del logo in assenza dei requisiti di legge, l'autorità amministrativa dispone altresì la **sanzione accessoria** della sospensione della **licenza d'uso del logo stesso**. In

⁷ Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della proposta di legge in esame, con **decreto** ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della **legge n. 400 del 1988**, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni e acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, adotta il **regolamento** succitato.

⁸ Il regolamento di cui si prevede l'emanazione stabilisce altresì le modalità per l'aggiornamento delle categorie dei prodotti e dei relativi limiti massimi.

caso di **reiterazione della violazione**, l'autorità amministrativa dispone la **revoca della licenza d'uso del logo**. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (**ICQRF**) è **l'autorità competente all'irrogazione delle sanzioni**.